



ATTO N. 1106/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Andrea Smacchi
Relatore di minoranza Consigliere Raffaele Nevi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

Disegno di legge

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 31/7/2017

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 4/9/2017



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 31 luglio 2017, ha esaminato in sede referente l'atto n. 1106, nonché gli emendamenti presentati ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Andrea Smacchi e, per la minoranza il Consigliere Raffaele Nevi.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 380 del 4/4/2017, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 14/4/2017 e trasmesso al parere della I Commissione consiliare permanente, in data 18/4/2017 (ATTO N. 1106);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Andrea Smacchi e, per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 1106/BIS);

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;




a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n.
voti favorevoli, n. voti contrari e n.
voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)", composta di n. 19 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
	Art. 1 (Modificazione al Titolo)
	1. Il titolo della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) è sostituito con il seguente: " Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale ".
Art. 1 (Modificazione all'art. 1)	Art. 2 (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) , le parole: " <i>il Consiglio regionale</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>l'Assemblea legislativa</i> ".	1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2005 , le parole: " <i>il Consiglio regionale</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>l'Assemblea legislativa</i> ".
Art. 2 (Modificazione ed integrazioni all'art. 2)	Art. 3 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, dopo la parola: " <i>dirigenza</i> " sono aggiunte le seguenti: " <i>garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze</i> ".	1. idem
	2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005 prima



	delle parole: "valorizzazione delle risorse umane" sono inserite le seguenti: "benessere organizzativo e" .
2- Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ",".	3. idem
3- Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, sono aggiunte le seguenti: <i>"g bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);</i> <i>g ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i</i>	4. idem <i>g bis)</i> idem <i>g ter)</i> Idem



<p><i>parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate."</i></p>	<p>idem</p>
	<p>5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005 sono aggiunti i seguenti:</p> <p><i>"1 bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.</i></p> <p><i>1 ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa."</i></p>
<p>Art. 3 (Modificazione all'art. 3)</p>	<p>Art. 4 (Modificazione all'articolo 3)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2005, le parole: <i>"in accordo con le"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"previa</i></p>	<p>1. idem</p>



<i>informazione alle".</i>	
Art. 4 (Modificazione all'art. 4)	Art. 5 (Modificazioni all'articolo 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è abrogato.	1. idem
	2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 dopo le parole: "dei fabbisogni" sono inserite le seguenti: "della direzione generale e".
Art. 5 (Sostituzione dell'art. 5)	Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Struttura organizzativa) 1. <i>L'organizzazione regionale è articolata in:</i> <i>a) direzione generale;</i> <i>b) direzioni regionali;</i> <i>c) strutture e posizioni dirigenziali;</i> <i>d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale."</i>	1. idem "Art. 5 (Struttura organizzativa) 1. idem
Art. 6 (Integrazione della l.r. 2/2005)	Art. 7 (Integrazione della l.r. 2/2005)
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005 sono aggiunti i seguenti: "Art. 5 bis (Direzione generale)	1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005 sono inseriti i seguenti: "Art. 5 bis (Direzione generale)



1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica, che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.

2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni.

3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

Art. 5 ter
(Direttore generale)

1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti ~~vigilati e controllati~~ dalla stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.

2. Il direttore generale, in particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura

1.

idem

2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni **regionali.**

3.

idem

Art. 5 ter
(Direttore generale)

1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti **strumentali della** stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.


2.

Idem



- amministrativa;*
- b) *assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;*
- c) *coordina le politiche di settore;*
- d) *propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;*
- e) *propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;*
- f) *programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;*
- g) *propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;*
- h) *indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli*

idem



- obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;*
- i) *segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;*
- l) *convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;*
- m) *propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati;*
- n) *risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti*

idem



di diverse direzioni.

3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.

4. Il direttore generale è valutato dal ~~Presidente della~~ Giunta regionale, ~~sentita la Giunta regionale,~~ ~~con il supporto dell'OIV.~~

~~5. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni sono svolte da un direttore regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa.~~

Art. 5 quater
(Direzioni regionali)

1. Le direzioni regionali assicurano:

a) lo svolgimento delle

3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle **competenze** dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.


4. Il direttore generale è valutato **dalla** Giunta regionale, **sulla base della proposta dell'OIV.**

5. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di direttore generale, o in caso di vacanza dell'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 5 quater
(Direzioni regionali)

1.

idem



<p><i>funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale;</i></p> <p>b) <i>l'attuazione delle politiche settoriali;</i></p> <p>c) <i>il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.</i></p> <p>2. <i>La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni e ne stabilisce le relative competenze.</i></p> <p>3. <i>A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale."</i></p>	<p>idem</p> <p>2. <i>La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni regionali e ne stabilisce le relative competenze.</i></p> <p>3. idem</p>
<p>Art. 7 (Sostituzione dell'art. 6)</p>	<p>Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 6)</p>
<p>1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 6 (Direttori regionali)</p> <p>1. <i>Il direttore regionale, in particolare:</i></p> <p>a) <i>esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;</i></p> <p>b) <i>fornisce supporto</i></p>	<p>1. idem</p> <p>"Art. 6 (Direttori regionali)</p> <p>1. idem</p>



- tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;*
- c) impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;*
 - d) propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;*
 - e) valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;*
 - f) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;*
 - g) partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis.*

2. I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del

idem

2.

idem



<p><i>direttore generale, con il supporto dell'OIV."</i></p>	
<p>Art. 8 (Sostituzione dell'art. 7)</p>	<p>Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 7)</p>
<p>1. L'articolo 7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"Art. 7 (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)</i></p> <p><i>1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni.</i></p> <p><i>2. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.</i></p>	<p>1.</p> <p>idem</p> <p><i>"Art. 7 (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)</i></p> <p>1.</p> <p>idem</p> <p><i>2. La durata dell'incarico del direttore generale e dei direttori regionali non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di</i></p>



~~3. L'incarico di direttore generale e dei direttori regionali ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.~~

4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance.

garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore generale e i direttori regionali è prorogato fino alla data di nomina dei successori, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance. **L'incremento del dieci per cento del trattamento economico del direttore generale può essere concesso in deroga all'articolo 17, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni**



<p>5. Per la durata dell'incarico si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001.</p> <p>6. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.".</p>	<p>urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), solo se relativo alla componente variabile dello stesso.</p> <p>abrogato</p> <p>5.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 9 (Integrazione alla l.r. 2/2005)</p>	<p>Art. 10 (Integrazione alla l.r. 2/2005)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:</p> <p>"Art. 7 bis (Comitato di direzione)</p> <p>1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori</p>	<p>1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2005 è inserito il seguente:</p> <p>"Art. 7 bis (Comitato di direzione)</p> <p>1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori</p>



<p><i>regionali.</i></p> <p>2. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal direttore generale."</p>	<p><i>regionali. Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato è disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.</i></p> <p>2. idem</p>
<p>Art. 40 (Sostituzione dell'art. 8)</p>	<p>Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 8)</p>
<p>1. L'articolo 8 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 8 (Dirigenti regionali)</p> <p>1. La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica.</p> <p>2. Spettano ai dirigenti i compiti assegnati dal direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 165/2001.</p> <p>3. I dirigenti, in particolare:</p> <p>a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;</p> <p>b) garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della</p>	<p>1. idem</p> <p>"Art. 8 (Dirigenti regionali)</p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. idem</p>



<p><i>gestione e dei relativi risultati;</i></p> <p>c) <i>realizzano i progetti e i compiti ad essi assegnati dai direttori regionali, anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;</i></p> <p>d) <i>dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;</i></p> <p>e) <i>valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati."</i></p>	<p>idem</p>
	<p>Art. 12 (Modificazione all'articolo 10)</p>
	<p>1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 2/2005 dopo le parole: "<i>pari opportunità</i>" sono inserite le seguenti: "<i>tra uomini e donne</i>".</p>
	<p>Art. 13 (Modificazione all'articolo 11)</p>
	<p>1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente: "1. <i>L'incarico di dirigente è</i></p>



	<i>conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 2, lettera e).".</i>
Art. 44 (Modificazioni all'art. 12)	Art. 14 (Modificazioni all'articolo 12)
1. Alla rubrica dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: <i>"Consiglio regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Assemblea legislativa"</i> .	1. idem
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: <i>"Il Consiglio regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"L'Assemblea legislativa"</i> .	2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: <i>"Il Consiglio regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"L'Assemblea legislativa"</i> e le parole: <i>"funzione di supporto e complementarietà"</i> , sono sostituite dalle seguenti: <i>"collaborazione nel rispetto delle relative funzioni istituzionali"</i> .
Art. 42 (Modificazione all'art. 15)	Art. 15 (Modificazioni all'articolo 15)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2005, le parole: <i>"ed il Consiglio regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"e l'Assemblea legislativa"</i> .	1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2005, le parole: <i>"ed il Consiglio regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"e l'Assemblea legislativa"</i> e dopo le parole: <i>"organizzazione e personale"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47, comma 3 dello Statuto regionale"</i> .
	Art. 16 (Modificazione all'articolo 16)
	1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2005 dopo le parole: <i>"nell'ambito delle competenze"</i> sono inserite le



	seguenti: "della direzione generale,".
<p>Art. 13 (Integrazione alla l.r. 2/2005)</p>	<p>Art. 17 (Integrazione alla l.r. 2/2005)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"Art. 17 bis (Principi dell'azione amministrativa regionale)</i></p> <p>1. La Regione informa la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, responsabilità applicabile a tutti i livelli organizzativi, soddisfazione dei cittadini e degli utenti e benessere organizzativo.</p> <p>2. La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali.</p> <p>3. Al fine di dare applicazione concreta</p>	<p>1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 2/2005 è inserito il seguente:</p> <p><i>"Art. 17 bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative)</i></p> <p>1. La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.</p> <p>2. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui all'articolo 19 bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.</p> <p>3. La Regione realizza, in collaborazione con le</p>



<p>all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa.</p> <p>4. La Regione realizza altresì periodicamente indagini di customer satisfaction per la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti, tenendo conto dei relativi esiti nella programmazione delle proprie attività e nella valutazione dei dirigenti.</p> <p>5. La Regione attiva gli strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti."</p>	<p>associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali."</p> <p>soppresso</p> <p>soppresso</p>
<p>Art. 44 (Norma finanziaria)</p>	<p>Art. 18 (Norma finanziaria)</p>
<p>1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>	<p>1. idem</p>
<p>Art. 45 (Norme finali)</p>	<p>Art. 19 (Norme finali)</p>
<p>2. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2005,</p>	<p>1.</p>



<p>vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguato alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 2/2005, così come modificata ed integrata dalla presente legge stessa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.</p>	<p>idem</p>
<p>3. Successivamente all'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 è nominato il primo direttore generale e sono definite le nuove direzioni regionali in conformità alla presente legge.</p>	<p>2. idem</p>
	<p>3. Il Titolo VII della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), così come modificato dal decreto legislativo 74/2017, al fine di favorire ogni più ampia forma di interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi e la comunicazione diretta dei cittadini con l'organismo interno di valutazione per la rilevazione del grado di soddisfazione, per l'attività ed i servizi erogati.</p>
	<p>4. In conformità alle disposizioni della l.r. 13/2000, come adeguata ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale adotta il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali e dei cittadini in relazione all'attività dei servizi erogati.</p>



<p>4. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla presente legge.</p>	<p>5.</p> <p>idem</p>
---	-----------------------



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA della Giunta regionale all'ATTO N. 1106

Il disegno di legge proposto contiene disposizioni di modifica e integrazione della vigente legge 2/2005, relativa alla struttura organizzativa regionale, principalmente nella parte concernente l'articolazione delle strutture di vertice della Presidenza e della Giunta regionale.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 hanno natura ordinamentale, programmatica e/o procedurale senza alcun impatto di natura finanziaria.

All'articolo 5 il DDL modifica la vigente articolazione organizzativa regionale introducendo la "direzione generale" come struttura di vertice, a supporto degli organi di governo e sovraordinata rispetto alle altre direzioni regionali. Gli articoli 6, 7 e 8 introducono disposizioni integrative e/o sostitutive nella l.r 2/2005 al fine di disciplinare la nuova struttura di vertice, le funzioni del "Direttore generale" e ridefinire il ruolo dei Direttori regionali.

In particolare, all'articolo 7 viene previsto che il trattamento economico del Direttore generale sia pari a quello più elevato dei Direttori regionali con il riconoscimento al Direttore generale del maggiore importo del 10% nella componente variabile del trattamento economico dovuto sulla base della valutazione del risultato.

Il trattamento economico variabile è corrisposto ai Direttori regionali, sulla base dei risultati raggiunti, nel limite massimo del 20% del trattamento economico contrattuale fisso.

Ai sensi di quanto disposto all'articolo 14 del DDL l'introduzione della nuova struttura di vertice deve comunque assicurare l'invarianza della spesa già prevista per le strutture direzionali regionali nel bilancio regionale 2017-2019 a legislazione vigente.

Nell'assetto organizzativo regionale vigente sono attualmente istituite 6 direzioni. La spesa derivante dai contratti dei sei direttori regionali nominati nel 2016 è complessivamente pari a € 1.089.580,00 per il trattamento economico contrattuale fisso, al lordo di tutti gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali dovuti per legge, ed euro 212.000,00 per il trattamento di risultato che può variare da 0 fino al 20% massimo del trattamento economico fisso. A bilancio è prudenzialmente stanziato, annualmente, per la componente variabile, l'importo massimo di euro 212.000,00 corrispondente al 20%.

Tale spesa, complessivamente pari ad euro 1.301.580,000, è stanziata nel bilancio di previsione 2017-2019 nell'ambito della spesa del Personale e disaggregata per Missioni e Programmi, come disposto dal d.lgs. 118/2011.

La scadenza dei contratti stipulati con i Direttori regionali è fissata al 31/12/2019, ad eccezione di due di detti contratti, per i quali la scadenza coincide con il raggiungimento del limite di accesso al trattamento di quiescenza ed in particolare uno con termine al 31 dicembre 2017 e l'altro al 30 settembre 2018.

La spesa complessiva delle direzioni regionali, a legislazione vigente pari a € 1.301.580,000, potrebbe quindi ridursi, per effetto dei due contratti in scadenza, a partire dal 1/1/2018 e dal 1/10/2018 o rimanere invariata a seguito del turn over dei due Direttori uscenti.

L'articolo 9 del DDL introduce nella legge 2/2005 il Comitato di direzione composto dal Direttore generale e dai Direttori regionali e finalizzato a garantire uno strumento per la



condivisione, l'integrazione e il coordinamento nelle decisioni e nelle attività delle strutture di vertice.

Da tale disposizione non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto non è previsto alcun compenso aggiuntivo, indennità o gettone di presenza, per la partecipazione allo stesso.

L'articolo 10 ridefinisce il ruolo dei dirigenti regionali. La norma è di natura ordinamentale e stabilisce le competenze e le responsabilità dei dirigenti.

Gli articoli 11 e 12 adeguano negli articoli 12 e 15 della vigente l.r. 2/2005 la denominazione del Consiglio regionale.

L'articolo 13 detta disposizioni di carattere programmatico finalizzate ad indirizzare l'azione amministrativa della Regione ai principi di trasparenza e responsabilità. Vengono quindi previsti la giornata della trasparenza, il bilancio di mandato, di genere, sociale ed ambientale.

Tali strumenti sono previsti come obiettivi programmatici da raggiungere con le strutture regionali competenti e le risorse tecnologiche disponibili. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 dispone che l'attuazione delle modifiche proposte dal presente DDL non deve produrre maggiori oneri a carico del bilancio regionale ovvero che la ridefinizione delle strutture direzionali di vertice così come delineate dalle disposizioni introdotte con il presente DDL devono assicurare l'invarianza della spesa prevista annualmente a legislazione vigente nel bilancio di previsione 2017-2019. Tale spesa complessiva annua è pari ad euro 1.301.580,00.

L'articolo 15 è una disposizione di carattere procedurale che stabilisce i tempi di attuazione delle nuove disposizioni. La nomina del primo direttore regionale viene effettuata successivamente alla modifica del regolamento di organizzazione che dovrà recepire le modifiche legislative introdotte dal presente DDL., entro un tempo massimo di sei mesi dalla sua approvazione. Fino al 31/12/2019, facendo salvi fino alla scadenza, i contratti in essere con gli attuali Direttori regionali, la ridefinizione delle strutture Direzionali potrà riguardare solo l'adeguamento delle competenze.



**Emendamenti presentati ed approvati dalla I
Commissione comprensivi delle relazioni
TECNICO-FINANZIARIE**

a) **Emendamenti al titolo del DDL**

1. Al titolo del DDL 1106 dopo le parole "integrazioni della L.R. 2/2005" sono inserite le seguenti: "- Azione amministrativa regionale e".

❖ **Relazione illustrativa:**

L'intervento è diretto ad integrare il titolo della L.r. 2/2005 a fronte dei contenuti introdotti con le disposizioni riguardanti i Principi dell'azione amministrativa regionale. Tali principi tra l'altro per ragioni di coordinamento delle norme vengono spostati dall'articolo 17 bis (oggetto di nuovo inserimento nella L.r.


2/2005 da parte dell'atto n. 1106) all'articolo 2.

Le modifiche proposte non comportano oneri finanziari.

b) **Emendamenti all'articolo 2 del DDL**

1. Alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 2, della L.R. 2/2005 prima delle parole: "valorizzazione delle risorse umane" sono inserite le seguenti: "benessere organizzativo e".
2. Dopo il comma 1, dell'articolo 2 della L.R. 2/2005 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.



1-ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa."

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

Per ragioni di coordinamento normativo e migliore sistematicità del testo, con il presente emendamento sono inseriti, con dovuti adattamenti, i principi generali in merito all'azione amministrativa regionale (benessere organizzativo, accountability) di cui all'articolo 17 bis del DDL oggetto di nuovo inserimento nella l.r. 2/2005 da parte dell'atto n. 1106. Tali principi conseguentemente vengono espunti dal predetto art 17 bis.

Le modifiche proposte non comportano oneri finanziari.

c) Emendamenti all'articolo 4 del DDL

Dopo il comma 1, dell'articolo 4 del DDL è inserito il seguente:

1. "2. Alla lettera c), del comma 3, dell'art. 4 della L.R. 2/2005 dopo le parole "dei fabbisogni" sono aggiunte le seguenti "della direzione generale e".

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

La proposta di emendamento è diretta ad adeguare anche per ragioni di coerenza contenutistica le disposizioni di cui alla L.R. 2/2005 al nuovo modello organizzativo caratterizzato, in particolare, dalla previsione della figura del direttore generale.

Le modifiche proposte non comportano oneri finanziari.

d) Emendamenti all'articolo 6 del DDL (art. 5 - bis)

1. Al comma 2, dell'articolo 5 bis, introdotto dal ddl, dopo le parole: "delle direzioni" è inserita la seguente: "regionali".

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

La proposta di emendamento è diretta a:

- *adeguare anche per ragioni di coerenza contenutistica le disposizioni di cui alla L.R. 2/2005 al nuovo modello organizzativo.*

L' emendamento proposto non comporta oneri finanziari.



e) **Emendamenti all'articolo 6 del DDL (art. 5 - ter)**

1. Al comma 1, dell'articolo 5 ter, introdotto dall' articolo 6 del ddl, le parole : "enti vigilati e controllati" sono sostituite dalle parole: "enti strumentali".
2. Al comma 3, dell'articolo 5 ter, introdotto dall' articolo 6 del ddl, la parola "attribuzioni" è sostituita dalla seguente: "competenze".
3. Al comma 4, dell'articolo 5 ter, introdotto dall' articolo 6 del ddl, le parole: "dal Presidente della" sono sostituite dalla seguente: "dalla" ; inoltre le parole : "sentita la Giunta regionale, con il supporto", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base della proposta".
4. Il comma 5, dell'articolo 5 ter, introdotto dall' articolo 6 del ddl, è sostituito dal seguente:

"5. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Direttore generale, o in caso di vacanza dell'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni".

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

L'emendamento relativo agli enti vigilati e controllati propone la definizione di enti strumentali coerente con la definizione di cui all'articolo 11 ter del D.Lgs. 118/2011.

Si propongono poi emendamenti ulteriori diretti a:

- *sostituire in riferimento alla figura del direttore la parola "attribuzioni" con la parola "competenze", atteso che le "attribuzioni riguardano più propriamente gli ambiti relativi all'apparato complesso (l'ente regione) ripartito in più apparati minori (tra cui rientrano anche le figure dei direttori regionali e dei dirigenti regionali) le cui competenze corrispondono solo ad una parte delle attribuzioni del primo; attribuire la valutazione del direttore generale alla Giunta regionale, sulla base della proposta dell'OIV.*

Gli emendamenti proposti non comportano oneri finanziari.

f) **Emendamenti all'articolo 8 DDL**

1. Il comma 2, dell'articolo 7, introdotto dall'articolo 8 del ddl, è sostituito dal seguente:
" La durata dell'incarico di direttore generale e dei direttori regionali non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore generale e i direttori regionali è prorogato fino alla data di nomina dei successori, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale."



2. Il comma 3, dell'articolo 7, introdotto dall'articolo 8 del ddl, è sostituito dal seguente:

"L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile."

3. Al comma 4, dell'articolo 7, introdotto dall'articolo 8 del ddl, dopo le parole: "sulla base della valutazione delle performance.", sono aggiunte le seguenti: "L'incremento del dieci per cento del trattamento economico del direttore generale può essere concesso in deroga all'art. 17, della LR n. 28/2012, solo se relativo alla componente variabile dello stesso".

4. Il comma 5, dell'articolo 7, introdotto dall'articolo 8 del ddl, sui termini di durata minima di tre anni e massima di cinque anni degli incarichi, di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, qualora dovesse essere accolto l'emendamento proposto dalla I Commissione al comma 2 del medesimo art. 7, dovrebbe essere abrogato, perché tecnicamente inapplicabile.

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

Gli emendamenti proposti inseriscono un termine finale degli incarichi direttoriali in coincidenza con il termine della legislatura regionale e un periodo limitato di proroga dei relativi rapporti, per garantire la continuità delle funzioni, non oltre comunque i novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale;

Inoltre, viene precisato il rapporto della norma in esame sul trattamento economico del direttore generale, rispetto all'art. 17 della LR 28/2012, che non viene abrogato.

Da considerare il rapporto degli emendamenti proposti con i termini degli incarichi di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

g) **Emendamenti all'articolo 9 DDL**

Al comma 1, dell'articolo 7-bis, come introdotto dall'articolo 9 del ddl, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato è disciplinato con apposito atto della Giunta regionale".

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

Con l'emendamento si prevede che la disciplina del Comitato sia rimessa a specifica deliberazione di Giunta.

L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

h) **Emendamenti all'articolo 10 L.R.2/2005**

Dopo l'art. 9 del ddl è inserito il seguente articolo:

"Art.9 – bis

(Modificazione all'art. 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 2/2005 dopo le parole "pari opportunità" sono inserite le seguenti: tra uomini e donne."

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**



Con l'emendamento si puntualizza che le pari opportunità sono tra uomini e donne.

L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

i) Emendamenti all'articolo 11 L.R.5/2002

1. Il comma 1, dell'articolo 11 della L.R. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'art.5 ter, comma 2, lettera e)."

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

L'emendamento è diretto ad adeguare le disposizioni di cui alla l.r. 2/2005 al nuovo modello organizzativo caratterizzato, in particolare, dalla previsione del direttore generale. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta su proposta del direttore generale in luogo del direttore competente.

L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

j) Emendamenti art.11 DDL

Al comma 1, dell'articolo 12, introdotto dall'articolo 11 del ddl, le parole "funzione di supporto e complementarietà" sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione nel rispetto delle relative funzioni istituzionali."

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

L'emendamento mira a garantire una maggiore collaborazione nel rispetto delle competenze istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio.

L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

k) Emendamenti art.12 DDL

1. Al comma 1, dell'articolo 15 della L.R. 2/2005, come modificato dall'articolo 12 del ddl, dopo le parole: "organizzazione e personale" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto di quanto previsto dall'art.47 comma 3 dello Statuto regionale."

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

L'emendamento introduce un'adisposizione di raccordo con le previsioni dello Statuto in tema di autonomia della Giunta e dell'Assemblea legislativa.



L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

l) Emendamenti art.16 L.R. 2/2005

1. Dopo l'art. 12 del ddl è inserito il seguente articolo:

"Art.12 – bis

(Modificazione all'art. 16)

1. Al comma 1, dell'art. 16 della l.r. n. 2/2005, dopo le parole: "nell'ambito delle competenze" sono inserite le seguenti: "della direzione generale, delle direzioni regionali o".

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

L'emendamento è diretto ad adeguare le disposizioni di cui alla l.r. 2/2005 al nuovo modello organizzativo caratterizzato, in particolare, dalla previsione del direttore generale..

L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

m) Emendamenti art.13 DDL 1106

1. L'articolo 13 del ddl è sostituito dal seguente:

"Art. 17 bis

(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative.)

1. La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.
2. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai all'art.19 bis, commi 1 e 3 del D.Lgs. 27.10.2009, n.150 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
3. La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali."

❖ **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria**

L'emendamento introduce disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative.



L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.

n) Emendamenti art.15 del DDL 1106

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del ddl sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis Il Titolo VII della LR 28 febbraio 2000, n. 13 è adeguato alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, al fine di favorire ogni più ampia forma di interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi e la comunicazione diretta dei cittadini con l'organismo interno di valutazione per la rilevazione del grado di soddisfazione, per l'attività ed i servizi erogati.

3-ter In conformità alle disposizioni della LR n. 13/2000, come adeguata ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale adotta il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali e dei cittadini in relazione all'attività dei servizi erogati."

❖ Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria

L'emendamento introduce disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale e in particolare della LR n. 13/2000, al fine di favorire le forme più ampie forme di collaborazione, interazione e partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative, anche per quanto attiene la rilevazione del grado di soddisfazione per l'attività e i servizi erogati.

L'emendamento proposto non comporta oneri finanziari.